



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ROMA, 21 APRILE 2016, N. 111865

AL DR. ...OMISSIS...

....OMISSIS...

E mail: ...omissis....

Oggetto: Start-up innovative. Brevetto e modello di utilità.

Con nota mail del 13 gennaio la S.V. ha posto un quesito in tema di requisiti di cui al numero 3 della lettera h) dell'art. 25 del DL. 179 del 2012, e precisamente:

«La contatto in merito ad un' interpretazione normativa del decreto legge 179 del 2012. Intendo far accedere un'impresa neocostituita al registro delle startup innovative avvalendomi del requisito della titolarità della privativa industriale ma ho bisogno di alcuni chiarimenti: mi chiedo se i brevetti per modelli di utilità industriale (che sono diversi da quelli per INVENZIONI richiamati in normativa) sono ugualmente validi come requisito per accedere al regime di startup innovativa?»

In merito si rileva che l'art. 82 del codice della proprietà industriale definisce i modelli di utilità affermando che sono tali: i **nuovi modelli** atti a conferire particolare **efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere**, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

Questo Ministero nel parere 4 settembre 2015, prot. aveva asserito che “Con riferimento alla seconda parte del quesito (se cioè il marchio soddisfi il criterio *de quo*), deve osservarsi che, ancorché il legislatore parli di privativa, la riconnette direttamente (tramite la locuzione “relativa a...”) alle invenzioni industriali, topografie..., limitandolo esclusivamente a quanto espressamente richiamato nella norma”

Sicuramente il modello di utilità rientra nelle privative industriali e lo stesso sito di questo Ministero, alla pagina dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, riporta che: “È a volte difficile distinguere un modello di utilità da un'invenzione. Molti considerano il modello di utilità come “una piccola invenzione”. Si dice anche che si ha invenzione quando si realizza un prodotto nuovo, mentre si ha modello di utilità quando si migliora un prodotto già esistente.”

A fini sostanziali e di interpretazione teleologica della volontà del legislatore si può pertanto ritenere che anche il modello d'utilità, purché ricorrano tutti i co-elementi previsti dal ridetto numero 3), soddisfi al requisito di cui alla lettera h) dell'articolo 25.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)

F.to Vecchio